



COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO SUL CANONE AUTORIZZATORIO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI.

APPROVATO CON DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 68 del 29 Dicembre 2003

IL SINDACO
Ing. Giancarlo Allegri

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Alessandro Tomaselli

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Pubblicità e Pubbliche Affissioni: definizioni
- Art. 2 - Classificazione del Comune
- Art. 3 - Presupposto del canone
- Art. 4 - Forma di gestione del servizio
- Art. 5 - Suddivisione del territorio comunale
- Art. 6 - Tariffe
- Art. 7 - Categoria delle località
- Art. 8 - Tipologia e quantità dei mezzi pubblicitari

CAPO II – CANONE

- Art. 9 - Soggetto obbligato
- Art. 10 - Modalità di applicazione del canone
- Art. 11 - Pagamento del canone
- Art. 12 - Equiparazione delle installazioni abusive, sanzioni, decorrenza
- Art. 13 - Recupero canone evaso e maggiorazioni
- Art. 14 - Sanzioni amministrative, rimozione mezzi pubblicitari abusivi
- Art. 15 - Riduzione del canone
- Art. 16 - Esenzione dal canone
- Art. 17 - Piano generale degli impianti: criteri

CAPO III – EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

- Art. 18 - Forme di pubblicità consentita
- Art. 19 - Domanda di autorizzazione
- Art. 20 - Allegati alla domanda di autorizzazione
- Art. 21 - Casi di esenzione dall'autorizzazione
- Art. 22 - Esame delle domande: Responsabile del procedimento
- Art. 23 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 24 - Durata dell'autorizzazione
- Art. 25 - Cessazione dell'autorizzazione
- Art. 26 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 27 - Targhette di identificazione
- Art. 28 - Iscrizioni pubblicitarie su tende e capottine parasole
- Art. 29 - Targhe professionali
- Art. 30 - Farmacie
- Art. 31 - Pubblicità nelle edicole
- Art. 32 - Distributori di carburante
- Art. 33 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica
- Art. 34 - Pubblicità fonica
- Art. 35 - Pubblicità nei cantieri
- Art. 36 - Striscioni, locandine, stendardi e bandiere
- Art. 37 - Segni orizzontali reclamistici e di direzione
- Art. 38 - Cartelli di locazione o compravendita
- Art. 39 - Impianti pubblicitari di servizio
- Art. 40 - Pubblicità provvisoria nel centro storico
- Art. 41 - Pubblicità provvisoria lungo o in vista delle strade
- Art. 42 - Pubblicità permanente sui veicoli
- Art. 43 - Pubblicità con areomobili, mongolfiere e palloni frenati
- Art. 44 - Oneri relativi all'esposizione della pubblicità
- Art. 45 - Vigilanza
- Art. 46 - Sposatamento o rimozione per motivi di pubblico interesse
- Art. 47 - Rimozione della pubblicità alla scadenza della autorizzazione

- Art. 48 - Rimozione e sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi o in cattivo stato di manutenzione
- Art. 49 - Conservazione e vendita del materiale rimosso o sequestrato dal Comune

CAPO IV DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 50 - Pagamento del canone ed osservanza di ogni altra prescrizione
- Art. 51 - Modalità di pagamento
- Art. 52 - Sanzioni
- Art. 53 - Reclami
- Art. 54 - Abrogazioni
- Art. 55 - Rinvio

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 56 - Entrata in vigore
- Art. 57 - Adeguamento alle norme

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Pubblicità e Pubbliche Affissioni: definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità, nonché l'applicazione di un canone autorizzatorio, in conformità a quanto disposto dagli artt.52, 62 e 64 del D. L.vo 15.12.1997 n.446.
2. Raccoglie inoltre le norme che disciplinano l'arredo urbano relativamente alle varie tipologie pubblicitarie, installazioni di tende ed elementi vari.

Art. 2 (Classificazione del Comune)

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il Comune di Padenghe sul Garda, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo N. 507/93, appartiene alla quinta classe.

Art. 3 (Presupposto del canone)

1. È soggetta al canone comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma visiva o acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 4 (Forma di gestione del servizio)

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone di pubblicità è effettuata in forma diretta dal Comune di Padenghe sul Garda, oppure mediante affidamento in concessione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art.5 (Suddivisione del territorio comunale)

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio del Comune di Padenghe sul Garda è suddiviso nelle seguenti zone:
 - A. Centro storico che comprende: Via Chiesa, Via Barbieri, P.zza Caduti, P.zza Matteotti;
 - B. Zone Artigianali e Industriali, così come definite dal P.R.G.;

- C. aree soggette a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica in base alla Legge N. 1497/39;
- D. le restanti aree.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per definire le aree di competenza comunale viene usata, per brevità, la dizione "territorio comunale", intendendo con ciò il centro abitato e le strade di proprietà comunale ubicate fuori dai centri abitati.

*Art.6
(Tariffe)*

1. Le tariffe del canone di pubblicità sono determinate con provvedimento della Giunta Comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 42, comma 2, lett. f) del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267. e nei termini e modalità stabiliti dalla vigente normativa in materia;
2. La mancata deliberazione nel termine stabilito dalla legge, comporta, per l'anno successivo, la proroga della tariffa in vigore.

*Art.7
(Categoria delle località)*

1. Agli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo N. 507/93, il territorio del Comune viene ripartito nelle seguenti due categorie:
 - SPECIALE: che comprende l'elenco delle vie e piazze indicate nel precedente articolo 5 comma 1 lett.a);
 - NORMALE: che comprende tutte le altre località del territorio comunale non indicate nel predetto articolo 5.
2. La maggiorazione per categoria speciale delle tariffe di base del canone può essere fissata con provvedimento della Giunta Comunale in conformità a quanto stabilito dall'art. 42, comma 2, lett. f) del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267.
3. La superficie totale delle località comprese nella categoria speciale, non supera il 35% del centro abitato così come definito dal "Codice della Strada" (decreto legislativo N. 285/92).

*Art.8
(Tipologia e quantità dei mezzi pubblicitari)*

Tipologia dei mezzi pubblicitari

I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

1. Pubblicità ordinaria
Per pubblicità ordinaria si intende quella effettuata mediante insegne di esercizio, preinsegne, cartelli, targhe, vetrofanie, quella apposta su veicoli e natanti, oltre a qualsiasi altro mezzo non specificatamente previsto nel presente regolamento;
Definizione dei mezzi pubblicitari:
 - o Insegna di esercizio
scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. (Le insegne - normalmente - contengono

il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano).

- Preinsegna
scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un' idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
- Cartello
manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- Targa Professionale
per targa si intende l'insegna apposta sulla porta che dà accesso ai locali, o accanto ad essa.
- Pubblicità su veicoli e natanti
pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
- Pubblicità con veicoli d'impresa
pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

2. Pubblicità varia:

Per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili (non intermittenti), proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili.

Definizione dei mezzi pubblicitari ed esemplificazioni:

- Striscione
locandina e stendardo: elemento bidimensionale realizzato in materiale, determinato dal Piano generale degli impianti di cui al successivo art.17, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio (o comunque non aderente alla stessa). Può essere luminoso per luce indiretta;
La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata in materiale rigido.
- Segno orizzontale reclamistico
riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- Pannelli luminosi
pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione.
- Proiezioni luminose
pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
- Pubblicità con aeromobili
pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, (disegni fumogeni) , lancio di

oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale.

3. Pubblicità generica:

Per pubblicità generica s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

- o Impianto pubblicitario di servizio manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- o Impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

4. Il Piano di cui al successivo articolo 17, determinerà: a) la superficie complessiva dei cartelli e degli impianti di pubblicità ordinaria esposti in via continuativa da collocare su spazi e aree pubbliche; b) La superficie della pubblicità abbinata all'arredo urbano; c) Il materiale di utilizzo per gli impianti;
5. L'ubicazione è altresì definita nel piano generale degli impianti, previsto e disciplinato dal successivo art.17, che nel prosieguo, per brevità, è denominato "piano".

CAPO II CANONE

Art.9 (Soggetto obbligato)

1. Soggetto obbligato al pagamento del canone è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10 (Modalità di applicazione del canone)

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
3. Un solo mezzo pubblicitario, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati, non è soggetto al pagamento del canone.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili e si applicano una sola volta.

Art. 11 (Pagamento del canone)

1. Il canone è dovuto per anno solare di riferimento, ad eccezione delle fattispecie indicate come temporanee; le frazioni di anno risultanti da periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi.
2. Per le installazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati. Il canone per l'installazione temporanee è dovuto a giorno, per l'intera durata della autorizzazione. In difetto di specifiche previsioni, la tariffa giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale. La Giunta Municipale, con la deliberazione di cui al precedente art.6, può determinare una maggiorazione pari al 50% per la pubblicità stagionale effettuata nei mesi da giugno a settembre.
3. Il pagamento del canone sulla pubblicità può essere effettuato con versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Padenghe sul Garda o ad altro soggetto previsto dal precedente articolo 4 o tramite banca, qualora questa abbia stipulato apposita convenzione. L'importo dovuto è arrotondato a €1,00 per difetto se la frazione non è superiore a €0,50 e per eccesso se è superiore.
4. Il canone per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione, consegnando l'attestazione dell'avvenuto pagamento all'ufficio.

5. Il canone per la pubblicità annuale deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno. Qualora l'importo sia superiore a €.1.600,00 il pagamento può essere effettuato in quattro rate, entro il 28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre; in caso di necessità tecnico operative la Giunta Municipale potrà stabilire nuove scadenze per posticiparle ma mai per anticiparle.
6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il soggetto obbligato può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza comprensiva della documentazione attestante il pagamento del tributo pregresso.

Art. 12

(Equiparazione delle installazioni abusive, sanzioni, decorrenza)

1. Le installazioni pubblicitarie sprovviste della relativa autorizzazione, ai soli fini del pagamento del canone, sono equiparate a quelle autorizzate con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% della tariffa, con un minimo di €.51,65;
2. La sanzione pecuniaria prevista al precedente comma è ridotta alla metà qualora il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dall'accertamento e sia rimossa l'installazione abusiva.
3. Nel caso venga omessa la presentazione della domanda, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le fattispecie temporanee la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento, fino al giorno di scadenza della manifestazione o dell'evento pubblicizzato.

Art. 13

(Recupero canone evaso e maggiorazioni)

1. Il Responsabile del procedimento, in caso di omesso o parziale versamento entro il termine di decadenza del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di imposizione comunica all'interessato la richiesta di pagamento, con l'applicazione di una maggiorazione del 20% della tariffa del canone.
2. Qualora il pagamento del canone sia effettuato entro 30 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere eseguito si applica una maggiorazione del 10% della tariffa, oltre i 30 giorni la maggiorazione sarà del 20%.
3. Sulle somme dovute per il canone si applicano interessi di mora calcolati al tasso legale con decorrenza dal giorno in cui tali somme sono divenute esigibili.
4. In caso di mancato versamento entro il termine di 30 giorni dalla richiesta si procederà alla copertura dei mezzi pubblicitari ed all'avvio del procedimento di rimozione.

Art. 14

(Sanzioni amministrative per la rimozione mezzi pubblicitari abusivi)

1. I mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o installati in difformità della stessa, sono soggetti alle sanzioni ed ai procedimenti previsti dall'art.62, 4 comma del D.L.vo 446/97.
2. Qualunque violazione del presente Regolamento sarà sottoposta alle sanzioni amministrative dall'art. 23, comma 11 del Nuovo Codice della Strada.
3. Chiunque non osservi le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 23, comma 12 del Nuovo Codice della Strada.

4. Dalle violazioni dei commi 2 e 3, del presente articolo, consegue la SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA della rimozione obbligatoria, a spese del trasgressore degli impianti pubblicitari non a norma.
5. L'immediata copertura e la rimozione degli impianti abusivi, con indicazione di un termine per la stessa, vengono disposte dal Responsabile del procedimento, comunque ne venga a conoscenza, o a cura dall'agente accertatore con lo stesso verbale. Nel caso di inottemperanza all'ordine di immediata copertura, di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, si provvederà d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Art. 15
(Riduzioni del canone)

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
 - a. per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Per la pubblicità permanente, la Giunta Municipale con apposita deliberazione individua, su istanza dei rappresentanti legali i comitati, le associazioni, le fondazioni, di cui al precedente comma 1 punto a.; in mancanza dell'inserimento nell'apposita deliberazione di Giunta Comunale, al fine di ottenere i benefici previsti dal presente articolo, devono presentare lo statuto e modello 760 relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, o qualora sia l'anno di inizio attività, una dichiarazione sostitutiva che l'attività svolta non ha scopo di lucro.

Art. 16
(esenzione dal canone)

1. Non sono assoggettabili al canone le seguenti fattispecie:
 - a. gli avvisi al pubblico esposti all'interno delle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - b. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - c. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei, delle navi e dei mezzi di trasporto pubblico locale di persone;
 - d. La pubblicità, di qualsiasi natura e dimensione, esposta all'interno di immobili di proprietà comunale ove il Comune abbia il pieno possesso ovvero dato in concessione o locazione ad enti senza fine di lucro, operanti nel territorio comunale;
 - e. la pubblicità comunque effettuata dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per attività istituzionali;

- f. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati associazioni fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - g. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempreché le dimensioni del mezzo usato qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
2. Il diritto all'esenzione non esclude la presentazione della domanda e documentazione prevista all'art.19 del presente Regolamento.

Art. 17
(Piano generale degli impianti: criteri)

1. Il piano determina e regola, le aree del territorio comunale, ove consentire, l'installazione in via continuativa dei seguenti mezzi pubblicitari:

- Insegne d'esercizio
- Preinsegne
- Cartello (cartello espositivo, megaposter, totem)
- Pensiline
- Paline trasporto pubblico
- Quadri informativi
- Bagno autopulente

Il piano determina altresì le forme, le dimensioni ed il materiale di utilizzo per gli impianti.

2. Il piano individua le posizioni per il collocamento degli impianti destinati all'affissione di natura istituzionale, sociale e commerciale; determina le forme, le dimensioni ed il materiale di utilizzo dei seguenti mezzi:

- Pannelli
- Portaepigrafi

3. Il piano deve essere redatto nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, dei limiti e divieti imposti da norme di carattere generale, delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamento di esecuzione nonché delle norme previste nei successivi articoli.

4. Il piano deve comprendere:

- gli elaborati grafici, sui quali sono riportate le posizioni ovvero le aree consentite per l'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche e degli impianti per l'affissione di manifesti;
- le norme tecniche di attuazione;
- le norme tecniche per l'installazione su spazi ed aree private di cartelli e di impianti di pubblicità o di propaganda, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento;
- Criteri riguardo la sicurezza, il decoro, la funzionalità, la forma e le dimensioni degli impianti;
- Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari;
- Le altre determinazioni che il presente regolamento rimanda al piano stesso;
- Le determinazioni che la Giunta Municipale riterrà di inserire al fine di garantire la sicurezza degli impianti ed il decoro degli stessi;

5. La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, approva il piano degli impianti.

CAPO III EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

Art. 18 (Forme di pubblicità consentita)

1. Nell'ambito del territorio comunale la pubblicità può essere attuata con l'esposizione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, quali striscioni, stendardi, locandine, fregi, ecc., e inoltre con proiezioni, con veicoli, con aeromobili, in forma ambulante, con mezzi sonori, nei limiti consentiti dal presente Regolamento e in osservanza delle disposizioni contenute nel Codice della Strada (decr. Lgs. N. 285/92) e nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. N. 495/92) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. **Nell'ambito del territorio comunale è espressamente vietata la pubblicità, sui mezzi permanenti, di aziende ed attività commerciali di ogni titolo, che abbiano la loro sede di attività fuori del territorio di Padenghe sul Garda.**

Art. 19 (Domanda di autorizzazione)

L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è soggetta al rilascio della necessaria autorizzazione. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, collocati su strada, visibili da un'altra sponda, appartenente ad Ente diverso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo nulla osta tecnico di quest'ultimo.

Per tutti i mezzi e gli impianti da installare fuori dalla perimetrazione del centro abitato, si rimanda interamente alle prescrizioni contenute nell'art. 53 del Regolamento di Attuazione e nell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada.

Autorità competente:

A) Zone esterne al centro abitato

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista esse è rilasciata:

1. per le strade statali dalla Direzione Compartimentale dell'A.N.A.S. competente per il territorio
2. per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive amministrazioni

B) Zone comprese entro il centro abitato

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è rilasciata dal Comune, previo eventuale nulla osta tecnico da parte di altri proprietari di strade (A.N.A.S., Provincia, ecc...).

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata per l'esposizione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari collocati in luoghi pubblici o visibili da tali luoghi, ed in aree private soggette a servitù di pubblico transito, nonché per la pubblicità fonica. L'istanza in bollo, rivolta al Comune di Padenghe sul Garda, deve indicare il tipo e le dimensioni della pubblicità, l'ubicazione e il periodo di esposizione, e deve essere presentata all'Ufficio Comunale Pubblicità o concessionario cui è affidato lo svolgimento del servizio, nei giorni e negli orari fissati dall'Amministrazione Comunale.

2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata anche per i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari che ricadono sia nel regime esonerativo del canone che nell'obbligatorietà dell'esposizione in forza di leggi e regolamenti.
3. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa ed è sufficiente la presentazione della sola istanza in bollo recante gli estremi dell'atto in corso di validità, da produrre entro 60 giorni dall'acquisto del titolo. Tale istanza legittima il richiedente ad utilizzare il mezzo pubblicitario esistente fino al rilascio od al diniego del documento autorizzativo a suo nome.
4. Per la variazione o la sostituzione dei mezzi pubblicitari, deve essere presentata apposita istanza in bollo con esclusione della documentazione già in atti alla precedente domanda di autorizzazione.
5. Lo spostamento di mezzi pubblicitari già autorizzati, deve essere richiesto con apposita istanza in bollo, con esclusione dei bozzetti e dell'autodichiarazione se figurano già in atti alla precedente domanda di autorizzazione.
Gli spostamenti di cui all'art. 58, comma 2, primo capoverso, del D.P.R. n. 495/92, saranno diposti d'ufficio, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione; in tal caso, il riposizionamento sarà subordinato a preventiva annotazione sul titolo autorizzativo già in possesso.
6. Sono fatti salvi i diritti di terzi, da far valere nelle sedi previste.

Art. 20

(Allegati alla domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione deve contenere la seguente specifica documentazione:
 - *N. 1 documentazione fotografica, comprendente due o più foto a colori* di formato minimo cm 15x10, che illustrino dettagliatamente il punto d'installazione, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante. Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni, ad eccezione di quelle relative al collocamento di targhe professionali di cui all'art.29, sulle quali deve essere indicato con un segno grafico il punto d'installazione;
 - *N. 1 progetto o disegno* in scala quotata della facciata dell'edificio, riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale alla strada. Il disegno del prospetto non va presentato per la pubblicità da collocare all'interno delle vetrine o porte d'ingresso, fatto salvo quanto eventualmente previsto negli specifici articoli, e per le targhe di cui all'art.29, ad eccezione di quelle da esporre su edifici vincolati ai sensi della Legge N. 1089/39;
 - *N. 1 disegno quotato della struttura di sostegno* dei mezzi ortogonali alla strada, sia che essa venga ancorata a parete sia che venga fissata al suolo, indicando anche la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario.
In entrambi i casi, va inoltre riportata la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) su suolo pubblico;
 - *N. 1 rappresentazione planimetrica in duplice copia* e in scala appropriata, quando i mezzi pubblicitari vengono installati in modo ortogonale alla strada o, seppur paralleli, non sono in aderenza ai fabbricati.
 - Sulla planimetria occorre specificare:
 - la proprietà dell'area (pubblica o privata);
 - l'esatto punto di collocazione dell'impianto;
 - la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario dalla carreggiata;

- l'esistenza di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 50 metri prima e 50 metri dopo il punto in cui s'intende collocare il mezzo oggetto della domanda, indicandone le relative distanze.

Fuori dai centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene elevato a 250 metri prima e 150 dopo il punto d'installazione;

- *N. 1 "autodichiarazione"*, nella quale deve essere attestato che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento a 150 km/h, in modo da garantire la stabilità. L'attestazione va presentata in carta semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto.

Sono escluse dall'obbligo le targhe professionali e le scritte pittoriche realizzate su pareti preesistenti e su vetrine, comprese le vetrofanie.

Nel medesimo documento, o con atto separato, limitatamente alle aree vincolate dalla Legge N. 1497/39 – e comunque per il Centro Storico e per i Nuclei di Antica Origine – il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità che l'edificio interessato all'installazione della pubblicità non risulta vincolato ai sensi della Legge N. 1089/39.

Per i manufatti luminosi o illuminati, secondo quanto previsto dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990 art. 7, deve essere riportata, nella domanda, una dichiarazione come di seguito: "Dichiaro che i materiali e i componenti saranno realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente Italiano di Unificazione (U.N.I.) e del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I.), nonché nel rispetto di quanto prescritto in materia e norma nell'art. 7 della legge 46/90."

All'atto della dichiarazione di esposizione del manufatto, occorre presentare il certificato, rilasciato dal costruttore dell'insegna, secondo la normativa su esposta.

- Nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada se diverso dal Comune.
- Per le insegne di esercizio da collocare nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23 comma 3 del Codice, l'autorizzazione è subordinata al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.

2. Per le tende e cappottine parasole, la documentazione da produrre è specificata al successivo art. 28.
3. Tutta la documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione, deve essere datata e firmata dal richiedente;
4. E' facoltà del responsabile del procedimento chiedere ulteriori elementi documentali;
5. Il responsabile del procedimento assegna all'interessato un congruo termine per l'integrazione della documentazione mancante. Trascorso inutilmente il termine concesso, la domanda viene archiviata.
6. Qualora dalla documentazione presentata risultasse l'avvenuta installazione della pubblicità oggetto della domanda, si procederà all'automatica emissione dell'avviso di accertamento per il recupero coattivo dell'imposta di pubblicità ed alla contestazione delle violazioni regolamentari e di legge con l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 21
(Casi di esenzione dall'autorizzazione)

1. Sono esenti dall'autorizzazione:
 - a) i cartelli "Vendesi-Affittasi" , di cui all'art.26 comma 13, se di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - b) l'insieme di cartelli, iscrizioni, ed altri mezzi pubblicitari non luminosi collocati nelle vetrine, ad eccezione delle insegne a carattere permanente, di superficie complessiva non superiore a mezzo metro quadrato, ivi compresi quelli esposti in occasione di vendite straordinarie di cui alla Legge N. 80/1980;
 - c) le locandine di cui all'art. 36;
 - d) i listini prezzi dei pubblici esercizi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, con la mera indicazione dell'esercizio a cui si riferiscono;
 - e) manifesti ed avvisi di natura politica o culturale, di superficie non superiore a un metro quadrato, posti su automezzi;
 - f) tutti i casi relativi alla distribuzione di volantini di natura politica, culturale, sociale.

Art. 22
(Esame delle domande. Responsabile del procedimento)

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni spettano al concessionario.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento rilascia o nega l'autorizzazione dopo aver acquisito i pareri ritenuti necessari da parte dell'Ufficio tecnico e Polizia Locale, anche mediante convocazione di conferenza di servizi. Nei casi in cui siano previsti i pareri della Commissione Edilizia Integrata e/o della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, il termine di cui sopra rimane interrotto fino all'acquisizione di tali pareri.
3. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'eventuale richiesta di riesame deve essere congruamente motivata.
4. L'autorizzazione rilasciata, viene annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, ai sensi del nono comma dell'art. 53 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 23
(rilascio dell'autorizzazione)

1. il documento di autorizzazione, firmato dal responsabile del procedimento, deve essere ritirato dal richiedente entro 90 giorni dall'avvenuta approvazione. In caso contrario l'autorizzazione è automaticamente revocata e l'eventuale riproposizione va formulata nei modi previsti ai precedenti art.19 e 20.
2. Il documento di autorizzazione va custodito presso il luogo di esercizio o presso la sede dell'interessato dello stesso ed esibito su richiesta del personale addetto ai controlli.
3. In caso di mancata installazione, nel termine di 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, la stessa si intende revocata. Potrà essere attivata previa presentazione di nuova istanza.

4. Per gli impianti luminosi od illuminati, il soggetto titolare dell'autorizzazione deve presentare la certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge, all'atto della dichiarazione di esposizione del manufatto.

Art. 24
(Durata dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione, salvo la deroga transitoria di cui al successivo art. 56, ha validità per tre anni ed è rinnovabile. Il documento di autorizzazione viene rilasciato dal responsabile del procedimento e consegnato dall'ufficio preposto alla riscossione del tributo.
2. La domanda di rinnovo, redatta su carta legale, va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza riportata sul documento di autorizzazione. La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo, produce l'effetto della rinuncia al rinnovo stesso.
3. Il rinnovo triennale dell'autorizzazione va richiesto con la sola presentazione della domanda in bollo, nella quale l'interessato deve espressamente dichiarare che i mezzi pubblicitari oggetto del rinnovo non si pongono in contrasto con le norme vigenti e con la situazione di fatto esistente nel momento in cui viene prodotta l'istanza.
4. L'autorizzazione è tacitamente rinnovabile per le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti nella sede dell'attività cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
Tale disposizione vale anche nei casi di subentro.
5. Nel caso di spostamento di sede, l'interessato non ha più titolo per mantenere in opera i mezzi pubblicitari autorizzati presso il precedente luogo di esercizio, per cui il documento autorizzativo s'intende automaticamente revocato.
6. La dichiarazione di cessazione di mezzi pubblicitari, presentata a qualsiasi titolo, comporta l'automatica revoca della relativa autorizzazione comunale e l'eventuale ricollocamento dei medesimi deve essere richiesto con una nuova istanza in bollo, in conformità al presente Regolamento.
7. Nel caso di pubblicità temporanea l'autorizzazione ha durata unicamente per il periodo dell'evento o manifestazione, oltre che durante i 7 giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso.
Il mantenimento in opera di tali mezzi, non potrà comunque e in alcun caso avere la durata complessiva superiore a 90 giorni solari.
Per i segni orizzontali reclamistici, la durata dell'autorizzazione, è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione e alle 24 ore precedenti e successive alla stessa.

Art. 25
(Cessazione dell'autorizzazione)

L'autorizzazione può essere annullata prima dei tre anni per:

- motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto;
- inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
- mancata corresponsione del canone annuale;
- rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell'impianto e riconsegna dell'autorizzazione in originale;
- mancata esposizione del messaggio pubblicitario per 12 mesi;

- motivi di interesse pubblico, legati alla realizzazione di interventi atti alla modifica della viabilità.

*Art. 26
(Obblighi del titolare dell'autorizzazione)*

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) Rispettare nell'effettuare la pubblicità, le norme di sicurezza prescritte dai regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente Regolamento.
- b) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi e graffiti.
- c) Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 228 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.
- d) Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o in sussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.
- e) Stipulare idonea polizza assicurativa, anche cumulativa, per la responsabilità civile verso terzi, avente durata pari al periodo autorizzato.
- f) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, la targhetta metallica descritta dall'art. 27 del presente Regolamento.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo, per il cui svolgimento sono stati autorizzati. Ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Le disposizioni citate si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa dei mezzi pubblicitari sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenso da parte del Comune.

*Art. 27
(Targhetta di identificazione)*

1. Su ogni mezzo pubblicitario, ad eccezione delle insegne di esercizio, targhe e vetrofanie, deve essere apposta, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica di modeste dimensioni ed in posizione facilmente leggibile, sulla quale vanno incisi i seguenti dati di riconoscimento:

- l'intestazione "Comune di Padenghe sul Garda";
- il nome del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- il numero dell'atto (numero di repertorio e anno di rilascio);
- nome della via e numero civico (per gli impianti stradali, ove individuabile, il progressivo chilometrico);
- la data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni volta che interviene la variazione di anche uno solo dei dati in essa contenuti.

Art.28

(Iscrizioni pubblicitarie su tende e capottine parasole)

1. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari su tende e capottine parasole è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. L'istanza in bollo, indirizzata al Comune, deve essere corredata di:
 - 2 fotografie non istantanee della facciata dell'edificio;
 - 2 copie degli elaborati grafici di progetto rappresentanti la tenda, con l'inserimento figurativo a colori del messaggio pubblicitario e le relative dimensioni;
 - 2 copie della rappresentazione planimetrica di cui all'art. 20, comma 1, quarto capoverso.Indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione, l'espositore è obbligato ad attivarsi direttamente per l'acquisizione delle previste autorizzazioni edilizie relative all'installazione del manufatto.
3. Per l'iscrizione su tende collocate nell'ambito di aree soggette a vincoli di tutela, oltre alla documentazione di cui al precedente comma 2, l'istanza deve contenere copia dell'autorizzazione edilizia, corredata di copia del decreto Beni Ambientali di cui alla Legge N. 1497/39 e successive modificazioni e integrazioni. Se l'edificio risulta vincolato a sensi della Legge n. 1089/39 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere allegata anche copia del nulla osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici.
4. Il progetto per l'installazione della tenda da presentare ai suddetti organi di tutela, deve rappresentare anche l'iscrizione pubblicitaria che s'intende apporre sulla tenda medesima.
5. Le tende solari potranno essere installate tenuto conto delle tipologie di analoghi manufatti già installati in zona. In centro storico gli uffici prescriveranno caso per caso la tipologia di manufatto da installare, avendo cura di salvaguardare l'estetica ambientale. Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali, quando finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede, o dal passaggio pedonale, di m. 2,20 a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un oggetto inferiore almeno di 20 cm. rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a m. 2,00.

Art. 29

(Targhe professionali)

1. Le targhe professionali sono consentite nelle dimensioni massime per singola targa di cm 30 di base e di cm 12 in altezza. Eventuali multipli sono consentiti per un massimo di cm 24 in altezza.
Nel caso siano più di una dovranno risultare in un unico portatarghe.
Nel Centro Storico e nei Nuclei di Antica Origine è obbligatorio l'impiego di materiale pregiato, con esclusione quindi di materiale plastico e alluminio anodizzato.
Per particolari situazioni, può essere consentita l'esposizione sulle recinzioni.
2. Laddove esiste una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, e quindi rientrante in un corretto concetto di arredo urbano, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.
3. Il collocamento di targhe professionali sulle facciate di edifici vincolati in conformità alla Legge n. 1089/39, è soggetto alle procedure stabilite dal precedente art. 20.

*Art.30
(Farmacie)*

1. Per effetto dell'art. 8, comma 2, della Legge Regionale N. 64/1994, in deroga alle norme del presente Regolamento, sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle Farmacie, è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa.
2. E' altresì derogabile il rispetto delle distanze minime previste ai sensi dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo N. 285/92.
3. Nell'ambito del Centro Storico, l'insegna deve essere a forma di croce, di colore verde e senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari, quali, ad esempio, l'orologio o il termometro.

*Art. 31
(Pubblicità nelle edicole)*

1. Sui chioschi, la pubblicità di quotidiani periodici od altro, è ammessa esclusivamente in aderenza alle pareti interne od esterne, con divieto di installazione in sopraelevazione agli stessi.
2. Fuori dal Centro Storico, i mezzi di pubblicità o propaganda sono consentiti anche in sopraelevazione dei chioschi.
3. L'esposizione provvisoria di locandine ed altri manufatti di propaganda è consentita esclusivamente nelle aree di proprietà e all'interno di quelle concesse in plateatico.

*Art. 32
(Distributori di carburanti)*

A. Centro abitato:

1. E' consentita l'installazione di una insegna di esercizio o marchio per l'individuazione dell'area di distribuzione carburanti. La proiezione a terra del mezzo pubblicitario non deve ricadere in alcun modo su suolo pubblico e la struttura di sostegno deve essere infissa nell'area privata o data in concessione.
L'insegna non deve essere collocata lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
La suddetta disposizione si applica anche per il collocamento di un ulteriore manufatto, se disgiunto dall'insegna, recante l'indicazione dei prezzi dei carburanti. Altri messaggi (ad esempio: Self Service, Diesel, Benzina verde), devono trovare collocazione in allineamento verticale all'impianto relativo all'insegna oppure a quello contenente i prezzi delle benzine.
2. I mezzi pubblicitari a carattere permanente di contenuto diverso da quello previsto al comma 1, devono essere posizionati ad almeno tre metri dal confine di proprietà o concesso e sono soggetti alle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, nonché del presente Regolamento.
I mezzi pubblicitari non devono essere collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
3. I cartelli autoportanti non luminosi di modeste dimensioni, riportanti le indicazioni «Aperto – Chiuso», vanno di regola esposti all'interno dell'area di distribuzione carburanti, privata o data in concessione. Possono essere collocati anche su suolo pubblico, senza che vi sia intralcio alla normale circolazione sia pedonale che veicolare, solo nel caso in cui la esposizione sul

suolo del distributore non ne consenta la perfetta visualizzazione da parte dell'utente. Il cartello sul suolo pubblico deve essere, comunque, posizionato nelle immediate vicinanze del distributore.

4. L'esposizione di forme pubblicitarie a tempo determinato, cosiddetta "temporanea", deve trovare collocazione totalmente all'interno dell'area di distribuzione carburanti, con divieto di ancoraggio a manufatti preesistenti sul fronte strada, quali insegne, prezzari, pali della pubblica illuminazione, alberi, e nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione della pubblicità provvisoria di cui al presente comma, il soggetto richiedente dovrà produrre un'autodichiarazione attestante la conformità della pubblicità stessa alle norme del presente Regolamento e del Codice della Strada.
5. La superficie complessiva dell'insegna di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, fissi e temporanei, non potrà superare l'8% della superficie dell'area della stazione di servizio.

B. Fuori centro abitato:

6. Fuori dai centri abitati l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 33

(Volantinaggio e distribuzione di oggettistica)

1. In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale effettuata mediante il lancio o la distribuzione di volantini, fotografie, avvisi in genere e di oggettistica varia, esercitata ambulantemente, da punti fissi, da automezzi in movimento e da aeromobili.
2. E' consentito il collocamento di volantini di tipo commerciale, politico, sindacale, culturale, sportivo e religioso, o comunque a risvolto sociale, sui veicoli in sosta, purchè di modeste dimensioni e, comunque, non superiori a quelle di un foglio formato A4 e purchè riportino il seguente messaggio: "Per salvaguardare l'ambiente non gettate questo biglietto per terra. Usate gli appositi contenitori. Grazie".
3. E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini di tipo commerciale nell'ambito e durante lo svolgimento del mercato, riportanti comunque il messaggio di cui al 2° comma.
4. E' fatta eccezione per quanto previsto dalle norme in materia di propaganda elettorale e per la distribuzione a mano dei volantini, nonché per il collocamento dei medesimi sugli automezzi in sosta, effettuata da gruppi politici e da associazioni culturali, sociali o comunque senza finalità di lucro, riportanti comunque il messaggio di cui al 2° comma.
2. E' consentita, previa autorizzazione, la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli.

Art. 34

(Pubblicità fonica)

1. E' consentita, previa autorizzazione comunale, la diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche e di rilevante interesse pubblico, nonché per quelli promossi o patrocinati dal Comune, da effettuare esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30.

2. In tutti i luoghi pubblici del territorio comunale è vietata la pubblicità fonica di natura commerciale, sia che venga effettuata da posti fissi che da autoveicoli in movimento.
3. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del DPR 16/12/1992 N. 495 e successive modificazioni e integrazioni in materia di propaganda elettorale.

*Art. 35
(Pubblicità nei cantieri)*

1. All'interno dei centri abitati, i cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, o che pubblicizzano la compravendita e l'affittanza, sia per edifici in costruzione che in restauro, devono avere una superficie per facciata non superiore a 8 metri quadrati.
Nel centro storico, il posizionamento e le dimensioni dei cartelli sono soggetti alle prescrizioni determinate dal responsabile del procedimento.
2. Sulle pareti delle armature prospicienti il suolo pubblico, nonché sulle pareti dei ponteggi, steccati, recinti per qualunque uso costruiti, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di collocare appositi pannelli per l'affissione di manifesti.
Sulla superficie esterna delle protezioni e delle impalcature, è consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari.
Per gli edifici privati, la domanda di autorizzazione deve espressamente indicare gli estremi della concessione rilasciata dal Settore Edilizia Privata.
La durata massima dell'esposizione pubblicitaria non può superare i dodici mesi continuativi e sarà comunque correlata all'entità dei lavori effettivi.
Il messaggio deve, di norma, restare uguale per l'intero periodo autorizzato. Eventuali nuovi o diversi messaggi dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione.
L'autorizzazione al messaggio pubblicitario sarà rilasciata dal responsabile del procedimento, previa acquisizione dei necessari pareri previsti dal presente regolamento.
3. Tutte le licenze e concessioni rilasciate dal Comune per la costruzione di manufatti, staccionate ed armature, si intendono comprensive della riserva dell'uso gratuito della superficie esterna e della parte soprastante, da destinare sia alle pubbliche affissioni che all'esposizione di pubblicità provvisoria.

*Art. 36
(Striscioni, locandine, stendardi e bandiere)*

1. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere su suolo pubblico è ammessa unicamente in occasione di manifestazioni e spettacoli e solamente per il periodo cui si riferiscono oltreché durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso.
2. Devono essere realizzati in materiali privi di rigidità e possono essere installati solamente nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale, munite di apposite strutture. E' fatto divieto di utilizzare, per l'appoggio, strutture provvisorie, pali della pubblica illuminazione, ovvero elementi senza la preventiva autorizzazione degli Enti proprietari.

*Art. 37
(Segni orizzontali reclamistici e di direzione)*

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o

su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.

Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 38

(Cartelli di locazione o compravendita)

1. I cartelli "Vendesì" e "Affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte dell'immobile sul quale sono esposti, devono essere collocati su serrande, cancellate, porte, vetrine o similari, e comunque non sui prospetti degli edifici.

Art.39

(Impianti pubblicitari di servizio)

1. La pubblicità sugli impianti di servizio, è autorizzabile (nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione) solo per particolari fattispecie tipologiche, per progetti di rilevante ampiezza e per l'utilizzo pubblicitario di strutture già in essere, previo parere preventivo della Giunta Comunale.
2. Sono impianti pubblicitari di servizio:
 - a) Pensiline
 - b) Paline trasporto pubblico
 - c) Orologio
 - d) Quadro informativo
 - e) Transenna parapetonale pubblicitaria
 - f) Bagno autopulente
 - g) Cestini
 - h) Panchine

Art. 40

(Pubblicità provvisoria nel Centro Storico)

1. Lungo ed in vista delle strade e piazze del Centro Storico, è consentito il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari contenenti informazioni relative alle manifestazioni promosse od organizzate dal Comune, enti od associazioni che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune, ovvero per eventi che rivestano carattere di pubblico interesse sotto il profilo culturale e sociale. L'informazione può essere accompagnata da un messaggio commerciale di modeste dimensioni.
Su determinazione degli uffici comunali competenti, la Giunta Comunale approva preventivamente le tipologie e le ubicazioni esercitando, ove ritenuto necessario, il potere di deroga previsto dall'art. 23, 6° comma, del D.Leg.vo n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 41

(Pubblicità provvisoria lungo o in vista delle strade)

1. E' vietata l'esposizione temporanea di plance, locandine e cartelli di qualsiasi materiale costituiti, anche se usati per l'affissione di manifesti, collocati a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, ed altri supporti destinati a scopi diversi. E' altresì vietata la

collocazione su piante e pali della pubblica illuminazione, ad eccezione della pubblicità dei Circhi e dei Luna Park.

2. E' derogabile il rispetto delle distanze minime previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione per la pubblicità dei Circhi e dei Luna Park, che deve essere effettuata secondo le prescrizioni date di volta in volta dal responsabile del procedimento di cui all'art. 22.
3. E' altresì vietata l'installazione di striscioni, cartelli o altro, reclamizzanti in via provvisoria promozioni commerciali, manifestazioni o spettacoli vari, quando vengono collocati su cancellate o recinzioni di edifici pubblici;
3. Fuori dal Centro Storico e dai Nuclei di Antica Origine è consentita l'esposizione provvisoria di locandine o stendardi, anche riferiti ad iniziative commerciali, ancorati o sostenuti da idonee strutture autoportanti, senza alcuna manomissione di suolo pubblico.
Alla scadenza dell'autorizzazione le strutture devono essere tassativamente rimosse.
Il periodo di esposizione decorre dal settimo giorno precedente l'inizio della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa commerciale cui si riferisce, e termina il giorno successivo alla scadenza dell'evento.
E' fatto divieto di occupazione dei marciapiedi, salvo deroga, di volta in volta, con Ordinanza del Sindaco.

Art. 42

(Pubblicità permanente sui veicoli)

1. La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma solo al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamenti di esecuzione e, ove previsto, al pagamento dell'imposta.
E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirlo a richiesta degli agenti autorizzati.
2. Le insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari collocati su autoveicoli destinati al commercio ambulante, non sono soggetti alle limitazioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione quando stazionano nelle aree mercatali e nelle "piazze morte", salvo che non creino situazioni di pericolo e, in particolare, di disturbo visivo.

Art. 43

(Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati)

1. La pubblicità eseguita con aeromobili e mongolfiere mediante scritte e striscioni è consentita senza alcuna autorizzazione comunale. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il volo.
2. I palloni frenati o simili sono consentiti in occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi in cui si svolgono e sono soggetti ad autorizzazione nel caso in cui rechino messaggi pubblicitari di qualsiasi natura. Nel caso in cui fossero ancorati su aree pubbliche dovranno sottostare alla relativa disciplina.

Art. 44
(Oneri relativi all'esposizione della pubblicità)

1. Il collocamento in opera della pubblicità, compresa la costruzione delle eventuali armature, nonché di ogni opera ed attrezzatura connessa, sono ad esclusivo carico del richiedente a cura del quale devono essere eseguiti.
2. Sono pure ad esclusivo e totale carico del richiedente tutte le opere e prestazioni per il ripristino, alla scadenza dell'autorizzazione, delle pareti e delle aree interessate, al fine di riportarle allo stato originario senza danneggiamenti e modificazioni.
3. Resta sempre ad esclusivo e totale carico del richiedente ogni responsabilità per danni a persone e cose, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi pubblicitari, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Art. 45
(Vigilanza)

1. Gli Enti proprietari delle strade, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti, sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni rilasciate.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata, da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve procedere entro il termine prefissato.
Per la copertura od eventuale rimozione, l'Amministrazione comunale procederà a norma della vigente legislazione.
3. Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3 del Nuovo Codice della Strada, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenza, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Art. 46
(Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse)

1. Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario per motivi di riordino ambientale, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'interessato 30 giorni prima.
Nei casi in cui il materiale da rimuovere impedisca l'inizio o il proseguimento di lavori, e in particolare di opere pubbliche, l'ordine di rimozione è assunto con apposita Ordinanza del Sindaco.
2. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative.
Per quest'ultima ipotesi, spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

3. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.
4. Qualora lo spostamento avvenga in località appartenente a categoria diversa da quella originaria, il Comune è tenuto ad applicare la tariffa di competenza, provvedendo, se previsto, al relativo conguaglio.
5. E' fatto comunque salvo il diritto dell'interessato di rinunciare alla nuova esposizione ed il Comune ha l'obbligo di rimborsare la quota di tributo relativa al periodo non usufruito.

Art. 47

(Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione)

1. Alla scadenza dell'autorizzazione, o quando viene presentata una denuncia di cessazione, i relativi mezzi pubblicitari, nonché le eventuali strutture di sostegno, devono essere rimossi a cura e spese del soggetto interessato.
Qualora non si ottemperi a quest'obbligo, vi provvede il Comune, previa diffida, addebitando tutte le spese sostenute per la rimozione.
2. Per la conservazione e l'eventuale vendita del materiale rimosso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, commi 3 e 4, del decreto legislativo N. 507/93 e dei successivi artt. 48 e 49 del presente Regolamento.

Art. 48

(Rimozione e sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi o in cattivo stato di manutenzione)

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento e dal Piano generale degli impianti di cui al precedente art.17.
2. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, indicando nell'apposito verbale di accertamento il termine di 15 giorni entro il quale l'interessato può provvedervi direttamente. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio, addebitando agli interessati le spese sostenute.
Dell'avvenuta rimozione viene redatto verbale da notificare all'interessato.
4. La procedura di cui al comma 2 dovrà essere altresì adottata nel caso di mezzi pubblicitari realizzati o posizionati in difformità dall'autorizzazione, ovvero in caso di cattivo stato di conservazione o manutenzione. Nel caso in cui il manufatto pubblicitario, per la sua collocazione o stato d'uso, possa essere di pregiudizio alla pubblica incolumità, la rimozione potrà avvenire immediatamente.
5. Con apposita Ordinanza del Sindaco, all'uopo predisposta dall'Ufficio che ha proceduto alla rimozione, i mezzi pubblicitari rimossi possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, di custodia e di ogni altro tributo o diritto eventualmente dovuti.
6. Indipendentemente dalle procedure di rimozione e sanzionatorie, il Comune, o il concessionario del servizio, potranno attivare l'immediata copertura della pubblicità abusiva, nonché la rimozione delle affissioni abusive.

Art. 49

(Conservazione e vendita del materiale rimosso o sequestrato dal Comune)

1. Il materiale rimosso coattivamente dal Comune, eventualmente sequestrato, può essere ritirato dagli interessati previo pagamento delle spese sostenute dal Comune stesso per la rimozione e per la custodia, nonché di altri eventuali costi affrontati dal Comune per qualunque altra causa. Prima della consegna, devono essere versati i diritti o l'imposta dovuti, maggiorati delle soprattasse di legge.
2. In relazione a quanto previsto nel precedente comma, resta impregiudicato per il Comune il diritto a rivalersi per le somme non recuperate dalla vendita.

CAPO IV DISPOSIZIONI VARIE

Art. 50

(Pagamento del canone ed osservanza di ogni altra prescrizione)

1. Per poter esporre la pubblicità, l'interessato deve provare di aver eseguito il pagamento del prescritto canone ed aver ottenuto le eventuali autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore esibendo, a richiesta degli Organi di controllo, le relative prove documentali.
2. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione alle disposizioni delle vigenti leggi e di qualsiasi altra norma riguardante il contenuto del manifesto, avviso, disegno.

Art. 51

(Modalità di pagamento)

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato con le modalità indicate nel precedente art.11 comma 3, o con altre modalità indicate dall'Ufficio o concessionario cui è affidato lo svolgimento del servizio.
2. L'attestazione o la quietanza di avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione fiscale.

Art. 52

(Sanzioni)

1. Per l'inosservanza alle norme del presente Regolamento, non già previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni di cui al regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti o ordinanze comunali, oltre la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore ed a proprie spese e, se del caso, il ripristino dei luoghi.

Art. 53

(Reclami)

1. Gli eventuali reclami inerenti allo svolgimento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, devono essere presentati per iscritto nel giorno stesso in cui si rilevano le presunte irregolarità, per dar modo all'Ufficio o al concessionario di effettuare i necessari accertamenti.
2. Non si tiene conto di rilievi presentati dopo la scadenza dell'affissione o della pubblicità.
3. Il Comune, o il concessionario, ha l'obbligo di dare motivata risposta al reclamante entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Art. 54
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, viene abrogato, solo per la parte relativa alla pubblicità, il Regolamento comunale della pubblicità e delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione Consiliare n.6 del 16/01/1995.

Art. 55
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Piano generale degli impianti di cui al precedente art.17, del Capo I° del decreto legislativo N. 507/93 nonché le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 20 Gennaio 2004.
2. Fino alla realizzazione del piano generale degli impianti, l'Ufficio o concessionario che gestisce il pubblico servizio può procedere alla autorizzazione della pubblicità con validità di anni uno, in deroga a quanto stabilito al precedente art. 24;
3. In deroga a quanto stabilito dall'art.11 comma 5, per l'anno 2004, il termine di pagamento è stabilito al 31 marzo.

Art. 57
(Adeguamento alle norme)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento non è più consentito il mantenimento di insegne e di altri mezzi pubblicitari non conformi alle norme in esso contenute ed a quelle previste dal Codice della Strada.
Per le insegne e gli altri mezzi pubblicitari non autorizzati ma iscritti a ruolo, si dovrà, entro il medesimo termine, richiedere la necessaria autorizzazione amministrativa.
Tali disposizioni hanno validità anche per le insegne ed altri mezzi pubblicitari collocati in aree e su edifici vincolati, purché provvisti dei decreti e pareri di cui alle Leggi N. 1089/39 e N. 1497/39 e successive modificazioni e integrazioni.
Eventuali variazioni del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato o della posizione fiscale iscritta a ruolo, possono essere consentite dietro presentazione della prevista domanda in bollo.
Nel caso di modifica del posizionamento, delle dimensioni e delle caratteristiche tipologiche e grafiche dei mezzi pubblicitari, l'istanza deve essere corredata della documentazione prescritta.